

Cronache dall'Università (Legge 133/2008): intervento di Francesco De Sarlo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'intervento del prof. Francesco De Sarlo del Dipartimento di Chimica Organica "Ugo Schiffer.

A proposito dell'Università - Ottobre 2008

La Legge 133 del 6 Agosto 2008 (conversione del DL 112 del 25 Giugno 2008) si inserisce in un quadro legislativo segnato dalla Legge Moratti (230 del 04/11/2005) e ne completa gli effetti, con lo smantellamento di fatto dell'Università pubblica.

Procediamo con ordine: la Legge Moratti del 2005 codifica due principi generali:

1) Precarietà generalizzata nel rapporto contrattuale docenti-università: (a) contratti a tempo determinato per i Dottori di ricerca (comma 14); (b) istituzione temporanea di posti di professore straordinario per periodi non superiori a sei anni (c. 12); (c) incarichi di insegnamento, anche pluriennali (c. 10); (d) copertura dei posti di ordinario e associato con delibera di chiamata che definisce le fondamentali condizioni del rapporto, anche di durata (c. 8).

2) Finanziamenti esterni sia per attività didattica, con contratti a tempo determinato per professori ordinari o associati (c. 8) o per "professori straordinari" (c. 12), che per attività di ricerca (c. 13).

La recente Legge 133 contiene una serie di misure riguardanti l'Università che completano la portata distruttiva della Legge Moratti. In ordine di effetto devastante crescente:

1) Riduzione graduale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle Università (Art. 66).

Il FFO (Art. 5, comma 1, lettera (a) della Legge 537/1993) viene ridotto di 63,5 milioni di € per il 2009, di 190 milioni di € per il 2010, di 316 milioni di € per il 2011, di 417 milioni di € per il 2012 e di 455 milioni di € a decorrere dall'anno 2013 (corrispondente al 7,8%): tutto questo applicato ad un sistema sottofinanziato. Infatti la spesa media OCSE annuale per studente è 11512 \$ (di cui spesa pubblica 8400 \$), mentre la spesa annuale in Italia per studente è 8026 \$ (di cui spesa pubblica 5400 \$).

2) Taglio del "turn over" (cioè il ricambio del personale, docente e non docente, che va in pensione) (Art. 66).

Per il triennio 2009-2011 le Università possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto del limite del 20 % delle risorse finanziarie relative al personale cessato nell'anno precedente, rispettando lo stesso limite per il numero delle unità di personale. Dall'anno 2012 la suddetta percentuale viene incrementata al 50 %. Attualmente il rapporto n. studenti / n. docenti è 15,3 (media OCSE), mentre lo stesso rapporto è 20,4 (Italia).

3) Trasformazione delle Università in Fondazioni di Diritto privato (Art. 16).

Su delibera del SA a maggioranza assoluta l'Università viene trasformata in Fondazione. Le Fondazioni "subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università" con trasferimento della proprietà dei beni immobili. Il risultato è una confusa mescolanza fra pubblico e privato, del tutto estranea al dettato costituzionale (Art. 33Cost).

Vediamo le conseguenze di questa normativa su didattica e ricerca.

La precarietà del posto favorisce condizionamenti che minano pesantemente la libertà di ricerca e di insegnamento, tanto più quando il posto deriva da un finanziamento privato: circostanza favorita dalla

carezza di finanziamenti pubblici. Il ricorso a finanziamenti esterni ha una palese conseguenza anche sulla ricerca, che sarà esclusivamente di tipo applicato e condizionata dalle finalità del committente, mentre la ricerca fondamentale non può vivere se non con finanziamento pubblico. A rafforzare questo orientamento concorrono le disposizioni ai c. 12 e 13 della Legge Moratti, che stabiliscono un compenso aggiuntivo per il professore che, all'interno dell'Istituzione universitaria, svolge programmi finanziati dall'esterno distraendosi dall'attività istituzionale.

Viene riproposta la figura del professore incaricato, sulla quale si fondava buona parte dell'insegnamento universitario prima della Legge 382/1980, con una differenza sostanziale: nell'attribuzione degli incarichi le Facoltà dovevano allora tener conto del titolo preferenziale costituito dalla "libera docenza", acquisita a seguito di un esame nazionale simile a quello attualmente in vigore per la nomina a professore associato. Invece la Legge Moratti ed il DM attuativo che disciplina l'attribuzione dell'incarico prevedono una valutazione comparativa in sede, senza vincoli, dagli esiti facilmente prevedibili: incarichi attribuiti a personale con qualificazione modesta, specialmente nelle sedi piccole e povere, scadimento della didattica con rilevanti differenze fra un Ateneo e l'altro.

La Legge 133 (06/08/08) soffoca deliberatamente l'Università pubblica riducendo drasticamente il rinnovo del personale ed il finanziamento statale nei prossimi anni (Art. 66). Le Facoltà, per non ridurre l'offerta formativa, saranno spinte a ricorrere alla docenza a tempo determinato (il Professore incaricato, appunto), affidata, per carenza di fondi, a personale poco qualificato. La stessa Legge però (Art. 16) offre una soluzione a questi problemi con un rimedio ancora peggiore, cioè la consegna dell'Università pubblica ai privati, attraverso le Fondazioni.

Ben vengano le Fondazioni private, purchè non si appropriino del patrimonio pubblico delle Università statali e realizzino le loro finalità "senza oneri per lo Stato" (Art. 33Cost). Con la trasformazione delle Università pubbliche in Fondazioni si crea una disastrosa confusione fra pubblico e privato con conseguenze facilmente prevedibili:

- 1) gli Atenei si divideranno in Fondazioni di serie A e di serie B in funzione della capacità economica;*
- 2) si instaurerà la giungla delle tasse universitarie. Venuti meno i vincoli in materia di tasse universitarie, l'obbligo dell'equilibrio di bilancio cui la Fondazione è tenuta sarà raggiunto con l'aumento delle tasse a carico degli studenti: le tasse della Bocconi ammontano attualmente da 4300 a 9650 euro/anno.*
- 3) il sistema del "diritto allo studio" verrà cancellato e non sarà più assicurata ai "meritevoli anche se in condizioni disagiate" (Art. 34Cost) la possibilità di studi universitari di elevata qualificazione;*
- 4) sarà abolito il valore legale dei titoli di studio.*

E' appena il caso di notare che tanto la Legge Moratti del 2005 che la Legge 133/2008 sono state approvate con voto di fiducia, che comporta la caduta di ogni emendamento e l'eliminazione del confronto parlamentare.

Francesco De Sarlo